



GDAP-0320460-2011

PU-GDAP-1e00-26/08/2011-0320460-2011

98

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Ufficio per le Relazioni Sindacali*

Prot.n.

Alle OO.SS.  
del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS del  
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./P. P. -

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

F.S.A C.N.P.P.

LORO SEDI

**OGGETTO:** D.L. 2011 n.98 , convertito in legge 2011 n.111, art.16, commi 9 e 10. Controllo delle assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità.

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute da più OO.SS. in ordine alla materia in oggetto, si trasmette la Lettera Circolare del 17 agosto 2011 n. 0312684 -2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione .

IL VICE CAPO VICARIO



*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.  
LETTERA CIRCOLARE

Roma,

16.08.2011  
P.L.



GDAP-0312684-2011

PU-GDAP-2000-17/08/2011-0312684-2011

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI  
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO  
SEDE

E.P.C.  
AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
ROMA

Oggetto: D.L. 2011 n. 98, convertito in legge 2011 n. 111, art. 16, commi 9 e 10. Controllo delle assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità.

§1 La recente manovra economica varata con decreto legge in oggetto e convertito dalla legge 111, ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell'assenza per malattia, delle visite di controllo e della reperibilità dei dipendenti pubblici.

§2 Le innovazioni in materia sono state disposte dall'art. 16, comma 9, che ha modificato l'art. 55 *septies* del d.lgs 165 del 2001, sostituendo il comma 5, ed introducendo i commi 5 *bis* e 5 *ter*. In particolare:

A.L.

*Ufficio Bivio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

1



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

- 2.1 è stata introdotta ulteriore flessibilità relativamente alla richiesta di visita fiscale di controllo, eliminando l'assoluta obbligatorietà. Quest'ultima resta circoscritta, sin dal primo giorno, ai casi di assenza che precede o segue le giornate non lavorative. In tutti gli altri casi devono essere valutate la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita;
- 2.2. nei casi in cui il dipendente - nel corso della malattia - debba allontanarsi dall'indirizzo dichiarato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche o per altri giustificati motivi (che devono, comunque, essere documentati), egli ha l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Amministrazione;
- 2.3 il dipendente è altresì obbligato a compiere preventiva comunicazione all'Amministrazione quando l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tali casi, l'assenza è giustificata da attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

§ 3 E' in particolare necessario per questo Dipartimento osservare che il successivo comma 10 del citato articolo 16, estende la disciplina contenuta nei commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 55 *septies* anche al personale in regime di diritto pubblico<sup>1</sup>. Ne consegue che sono applicabili anche a tale categoria di personale le disposizioni ricordate nel precedente paragrafo.

---

<sup>1</sup> Per questa Amministrazione: dirigenti penitenziari, ufficiali del disciolto Corpo AA. CC. e appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Allo stato, quindi, tutto il personale dipendente di questa Amministrazione soggiace alle richiamate disposizioni; devono ritenersi estese al personale non contrattualizzato le disposizioni relative alle fasce orarie di reperibilità ed al regime delle esenzioni<sup>2</sup>.

§ 4 Con circolare primo agosto 2011 n. 10, allegata alla presente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito istruzioni attuative della legge chiarendo alcuni aspetti applicativi.

Nel rinviare all'ampio e chiaro contenuto della predetta circolare per la disciplina della materia, si segnala che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione prevista come anzi detto dall'art. 16, comma 10, non riguarda l'intero settore, dal quale resterebbe esclusa, secondo il tenore testuale della norma, la gestione telematica dei certificati (d. lgs. 165 del 2011, art. 55 *septies*, commi 2, 3 e 4).

Pertanto, per il personale di diritto pubblico non costituisce obbligo la prescrizione relativa all'inoltro telematico delle certificazioni mediche che possono continuare ad essere acquisite in forma cartacea.

§ 5 I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle agli Uffici afferenti.

Il Direttore Generale  
Riccardo Turrini Vita

<sup>2</sup> D.M. 18 dicembre 2009 n. 206